

Parere dell'Organo di Revisione

L'Organo di Revisione dell'Ente Comune di Pieve del Grappa

Vista la richiesta pervenuta il 02/11/2023, avente per oggetto *"Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate per il triennio 2023-2025 - Richiesta di parere"*;

Visto il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2023-2025;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli articoli 40, 40-bis e 48, D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il CCNL 16 novembre 2022;

Visto lo Statuto il Regolamento di contabilità;

Premesso

- 1) che l'art. 40, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- 2) che l'art. 40-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che l'Organo di revisione contabile effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;
- 3) che in applicazione dell'articolo 8, c. 1, del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;
- 4) che l'art. 8, comma 7, del C.C.N.L. 16 novembre 2022, che testualmente recita:
"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto"
- 5) che, come risulta dalla relazione del Responsabile del Servizio finanziario il fondo delle risorse decentrate è costituito e destinato come previsto dagli articoli 79 e 80 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022 e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017;
- 6) che le risorse decentrate trovano copertura negli appositi capitoli di bilancio 2023 relativi alla spesa del personale;

Preso atto che i costi della contrattazione decentrata di cui in premessa, ammontanti per il 2023 a complessivi €. 96.695,76 in ragione annua, determinati come evidenziato nella tabella seguente e che assieme Fondo per le posizioni organizzative, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 del Dlgs 75/2017 (tetto anno 2016):

Descrizione	Importo
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (sez. I)	84.482,71
Risorse variabili (sez. II)	12.213,05
TOTALE FONDO PRODUTTIVITA'	96.695,76
Fondo posizioni organizzative	64.350,00
TOTALE RISORSE DECENTRATE	161.045,76
Riduzione della dotazione organica da stabilizzazione (art. 20 D.Lgs 75/2017, art. 67 c. 2 lett. H)	-10.753,59

Rilevato

- a) che permangono sia l'equilibrio economico sia il pareggio finanziario del bilancio;
- b) che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio;
- c) che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con l'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;
- d) che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018,

Verificato nel dettaglio

- il rispetto dei parametri previsti dall'art. 40 del D.Lgs 165/2001, così come certificato dal Responsabile del servizio finanziario in data 02/11/2023;
- il rispetto del contenimento del fondo negli importi complessivi del fondo dell'anno 2016 così come previsto dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017;

vista la tabella con la quantificazione,

visto il Dlgs n. 165/2001,

visto il Dlgs n. 150/2009,

visto il Dlgs n. 267/2000,

visto il C.C.N.L per il comparto regioni ed Enti Locali del 16/11/2022,

visto il D.M. 17/03/2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" pubblicato nella G.U. 27 aprile 2020, n. 108,

il Revisore

ESPRIME IL PARERE SEGUENTE:

- la preintesa del contratto collettivo decentrato risulta rispettosa delle norme di legge inderogabili che incidono sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori, nonché sui vincoli meritocratici di distribuzione del salario accessorio;

ATTESTA

- che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di legge.

Bassano del Grappa, li 08.11.2023

il revisore unico

dott. Clemente Peserico

